

S.I. MARCHE Soc. Cons. a r.l.
PI/CF 01494870437

STATUTO

Aggiornato alla data del 14 dicembre 2017

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA - OGGETTO

1. DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi di legge la società consortile a responsabilità limitata denominata "S. I. MARCHE s.c.r.l."

2. SEDE

La società ha sede a Macerata.

Con deliberazione dell'organo di amministrazione potrà essere deliberata l'istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, uffici di direzione, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

3. DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

4. OGGETTO

La società non ha scopo di lucro e si preclude ogni e qualsiasi distribuzione degli utili; eventuali avanzi di gestione verranno imputati a diminuzione della contribuzione dei soci per l'esercizio successivo e considerati quali acconti, oppure restituiti ai soci.

Essa ha come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle attività consentite dalla vigente normativa per le società *in house*

Essa ha per oggetto, in particolare, il coordinamento e lo svolgimento, per quanto definito dai soci stessi, delle attività dei soci relative al servizio idrico integrato.

Nel perseguire il suo oggetto, la società agirà a proprio nome e conto e/o in nome e nell'interesse dei soci, ferma restando la responsabilità dei medesimi nei confronti della Amministrazione Pubblica affidante e dei terzi.

La società potrà:

- a. Stipulare con il soggetto titolare della funzione di affidamento ogni atto necessario ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale 3 Marche Centro - Macerata;
- b. Ripartire tra i soci il servizio idrico integrato oggetto di affidamento da parte dei competenti enti pubblici, secondo quanto stabilito dal regolamento o dall'assemblea Ordinaria dei soci;
- c. Garantire l'osservanza delle disposizioni delle autorità pubbliche circa l'attuazione dei servizi affidati, a ciò anche infliggendo sanzioni e penalità ai soci.

La società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute necessarie a costituire e gestire qualsiasi rapporto per il conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare e richiedere il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere esclusivamente nei casi in cui ciò sia stabilito dal soggetto affidante per la gestione del servizio idrico integrato.

La società potrà inoltre attuare rapporti di collaborazione con altre

società e organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie e/o immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

La società opera in via prevalente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE – SOCI

5. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. Dal capitale sociale di Euro 30.000,00 (trentamila) diviso in quote anche di differente ammontare;
- b. Dal fondo di riserva ordinario e da quello straordinario costituito dall'accantonamento degli avanzi di gestione, in caso di rinuncia da parte dei soci alla restituzione degli stessi;
- c. Dal fondo consortile come previsto dalle leggi vigenti in materia;
- d. Dai contributi versati annualmente dai soci in base a quanto deliberato annualmente dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto di

quanto previsto dal regolamento interno della società.

Il capitale sociale potrà essere variato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

La società si qualifica "in house" ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale concernente la materia.

Le amministrazioni socie esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dalle amministrazioni socie.

Le azioni sono cedibili solo ad amministrazioni pubbliche, a società a partecipazione totalmente pubblica o a privati, a condizione che la partecipazione di questi ultimi sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

I rapporti tra la società e i soci pubblici sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi, da apposite convenzioni o contratti di servizio.

Nel rispetto della normativa vigente, qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, è consentito ai soci, senza alcun vincolo, di effettuare versamenti pro quota in conto capitale o a fondo perduto oppure finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della

società, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società potranno essere pattuiti sia fruttiferi di interessi che infruttiferi nel rispetto delle leggi vigenti.

6. SOCI

Ai soci è fatto obbligo di:

- a. Versare alla società un contributo di funzionamento, a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato, per ciascun esercizio, dall'Assemblea Ordinaria;
- b. Versare alla società il contributo di ammissione il cui importo, in misura uguale per tutti i soci, è determinato dall'Assemblea Ordinaria;
- c. Rimborsare le spese sostenute dalla società per loro conto;
- d. Osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere degli organi della società;
- e. Svolgere i servizi che vengono ad essi affidati dalla società con perfetta regolarità, secondo le previsioni e le prescrizioni della società e dell'Autorità affidante e con l'osservanza di tutte le condizioni previste nel contratto di servizio, o nell'atto di affidamento, e nei suoi allegati;
- f. Comunicare all'organo di amministrazione le variazioni della compagine societaria e degli amministratori, nonché l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione;

g. Mantenere la quota libera da diritti reali, obbligazione, pesi e vincoli di ogni tipo.

7. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro soci.

8. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

Fino alla scadenza dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'AATO 3, le quote sono trasferibili con deliberazione favorevole dell'Assemblea Ordinaria con la maggioranza dell'ottanta per cento (80%) delle quote.

Ai soci è riservato il diritto di prelazione in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Le azioni sono liberamente trasferibili a condizione che non venga mutata la qualificazione giuridica "in house" della società.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

9. ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Sono organi della società consortile:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. l'organo di amministrazione
- c. Il Presidente ed il Vice Presidente
- d. l'Organo di controllo o il revisore unico.

10. ASSEMBLEA

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria a norma di legge e può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori dalla

sede sociale.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante lettera raccomandata a.r. con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere le indicazioni previste dalla legge.

In assenza di convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, si intende validamente costituita, come per legge, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti i componenti dell'organo di amministrazione e i componenti del collegio sindacale.

L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'organo di amministrazione, tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o necessario, o dietro richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai membri del collegio sindacale; in questi ultimi casi la convocazione dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta della stessa.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi della legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea per ogni euro di quota di capitale sociale posseduta e deliberata.

11. ASSEMBLEA ORDINARIA

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a. Esprimere il gradimento sui terzi cessionari delle quote dei soci ai sensi dell'art. 8.
- b. Nominare l'organo di amministrazione determinandone, nell'osservanza della normativa vigente, numero, durata della carica, eventuali indennità e/o gettoni di presenza, nonché stabilire i criteri per il rimborso delle spese sostenute in occasione di compiti svolti in favore della società;
- c. Nominare il collegio sindacale, determinandone l'indennità;
- d. Approvare il bilancio d'esercizio;
- e. Deliberare sui contributi e/o conferimenti dei soci;
- f. Determinare gli indirizzi fondamentali della società;
- g. Deliberare su altre questioni ad essa demandate dall'organo di amministrazione;
- h. Fare, in genere, anche se qui non dettagliatamente specificato, tutto quanto riterrà necessario, utile od opportuno per il raggiungimento delle finalità consortili;
- i. Approvare il regolamento interno della società;
- j. Deliberare ai sensi di legge su tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto.
- k. L'Assemblea si considera validamente costituita in prima ed in seconda convocazione se sono presenti, personalmente o per delega, tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

I. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino personalmente o per delega, il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

I soci partecipano alle assemblee a mezzo dei propri legali rappresentanti o di terzi, questi ultimi espressamente muniti di delega rilasciata ai sensi dell'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega ad essere rappresentato in assemblea può essere conferita esclusivamente ad un altro socio della società consortile il quale non può rappresentare per delega più di un socio ed interviene nella persona del legale rappresentante o di uno dei soggetti indicati al punto precedente.

La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, firmato dal socio stesso e deve essere rimessa al Presidente dell'assemblea prima dell'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

12. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a. Deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello statuto;
- b. Decidere sull'eventuale scioglimento anticipato della società;
- c. Decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza in forza della legge.

L'Assemblea si considera validamente costituita in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, personalmente o per delega, almeno **il sessanta per cento (60%)** del capitale sociale.

13. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, dal Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, o da persona scelta dall'Assemblea stessa, in caso di assenza o impedimento dell'amministratore unico o del Vice presidente.

Il presidente dell'assemblea ne accerta la regolare costituzione.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

14. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, ove necessario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

15. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, l'Assemblea determina la forma monocratica o collegiale dell'organo di amministrazione e, in caso di composizione collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

L'organo di amministrazione dura in carica massimo tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di amministrazione collegiale, l'organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri nominati.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri possono provvedere alla loro sostituzione ai sensi della legge, garantendo l'equilibrio di genere.

Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione si provvede ai sensi della legge.

I membri così nominati restano in carica per il periodo restante sino alla scadenza del mandato dei membri originari.

All'organo di amministrazione sono affidate tutte le facoltà di ordinaria amministrazione della società non demandate dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.

A titolo esemplificativo l'organo di amministrazione:

- a. Ad ogni sua rinnovazione, se in forma collegiale, nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente della società, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, i quali restano in carica per la durata del mandato come amministratori;
- b. Dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Presenta nuove domande di affidamento di servizi alle autorità competenti o procede a richiedere modifiche di quelle già affidate alla società;
- d. Predispone il regolamento per disciplinare il funzionamento interno della società da sottoporre all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione;
- e. Approva eventuali convenzioni da stipulare con i terzi in relazione alle attività istituzionali;
- f. Redige i documenti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria e li pone a disposizione dei soci nei termini stabiliti dalle leggi vigenti;

- g. Adotta provvedimenti disciplinari per violazioni degli obblighi da parte dei soci ad esclusione di quelli riservati all'assemblea Ordinaria;
- h. Provvede ad assumere e licenziare il personale della società deliberandone gli organici ed i compensi;
- i. Delibera sulle azioni giudiziarie attive e passive;
- j. Stipula contratti e convenzioni con Enti o privati per l'attuazione dei programmi deliberati.

La carica di vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

In caso di amministrazione collegiale l'organo amministrativo attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera da spedirsi almeno **3 (tre)** giorni prima della riunione, indicando la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la immediata convocazione che, in tal caso, dovrà essere effettuata con telegramma, posta elettronica o telefax almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di convocazione il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito se sono presenti tutti i membri in carica e il collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. RAPPRESENTANZA LEGALE

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio e nei confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e può rilasciare procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente, se nominato e, in mancanza, all'Amministratore più anziano di età.

17. ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea dei soci nomina un revisore unico o il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi, uno dei quali Presidente e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi.

Delle riunioni e delle deliberazioni dovrà essere redatto verbale ai sensi di legge.

L'assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da

corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

La nomina del collegio sindacale viene effettuata assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere.

Il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale.

TITOLO V

ESERCIZIO E BILANCIO

18. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio, corredandolo della relazione sull'andamento sociale, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

19. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

20. REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea Ordinaria delibererà un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente Statuto, il quale costituirà parte integrante

dello stesso, per disciplinare i rapporti tra i soci e tra questi e la società, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi affidati.

21. CONTROLLO ANALOGO

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli enti soci sono disciplinate in apposita convenzione da intendersi interamente recepita dal presente statuto.

Al fine dell'esercizio da parte degli enti soci del controllo analogo, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza:

- sono tenuti a fornire, prima della definitiva approvazione, tutti gli atti necessari al corretto svolgimento delle funzioni di controllo.
- sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati, informazioni, report previsti dalle singole convenzioni o contratti di servizio sottoscritti a seguito di affidamenti da parte dei soci.

Ogni volta che sia ritenuto necessario e, comunque, almeno due volte l'anno, l'Amministratore unico o il Presidente, nel caso di amministrazione collegiale, forniscono apposita relazione in merito alla gestione dei servizi svolti, nonché sull'andamento generale della società e sulle strategie adottate.

L'organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di informazioni che vengano richieste, al fine di consentire il completo controllo anche da parte del singolo ente socio su ciascun servizio da esso affidato alla società.

L'organo amministrativo è chiamato a tener conto dei provvedimenti adottati dai soci in ordine alla fissazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, anche relativamente al complesso delle spese di funzionamento.

Gli enti soci, anche con le modalità di cui alla convenzione di cui al primo capoverso, ogni qual volta lo ritengano necessario, con atto motivato possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della società.

La mancata esecuzione dell'atto potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

L'organo amministrativo deve rispettare gli atti di indirizzo, di direttiva e di controllo espressi ai fini del controllo analogo.

22. NORME FINALI

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.